



COMUNE DI PONTASSIEVE

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Servizio Pianificazione Territoriale

REGOLAMENTO URBANISTICO

Monica Marini, Sindaco

IL DIRIGENTE DELL'AREA
GOVERNO DEL TERRITORIO
(Alessandro Degl'Innocenti)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Fabio Carli)

OGGETTO:

ELABORATO E - NORME VERSIONE COMPARATA

SCALA:

DATA:

NOVEMBRE 2017

ADOZIONE
D.C.C n°84

APPROVAZIONE
D.C.C. n°154

ELABORATO N.


A3

del
28 Luglio 2005

del
29 Dicembre 2005

MODIFICATA CON:

Variante n. 19 "3° RUC" adottata con Del. C.C. n. 32
del 10/05/2016 e approvata con Del. C.C. n. ___ del ___





Comune di Pontassieve
Area Governo del Territorio
SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

REGOLAMENTO URBANISTICO

ELABORATO "E"

NORME

DISCIPLINA GENERALE

**TESTO COMPARATO DEGLI ARTICOLI MODIFICATI NELLA
FASE DI APPROVAZIONE**

Artt. 24, 32 E 33

Simbologia:

barrate: abrogazioni

sottolineato: integrazioni

~~Marzo 2016~~ Gennaio 2017

Articolo 24 - Aree di tutela archeologica Siti archeologici

1. Nelle parti di territorio rurale e aperto individuate come aree di tutela archeologica nelle tavole contrassegnate con d1) del presente regolamento urbanistico sono ammesse solamente le azioni di tutela e di valorizzazione, nonché le attività funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione del bene, previste da piani attuativi o da progetti unitari d'iniziativa pubblica definiti dalla competente Soprintendenza, ovvero dal Comune di Pontassieve d'intesa con la competente Soprintendenza.

2. Fino al momento della vigenza dei piani o progetti di cui al comma 1 sono ammesse soltanto attività di studio, di ricerca, di scavo e di restauro, a opera della competente Soprintendenza o dei soggetti da questa autorizzati.

3. Nelle tavole D2 N e D2 S del Ruc sono individuati con apposito segno grafico e distinti in base alle varie fasi di territorializzazione i siti di potenziale interesse archeologico censiti nel volume di R. Chiellini "Carta Archeologica della Provincia Valdarno Superiore, Valdisieve-Mugello-Romagna Toscana del 2012, oltre a quelli successivamente individuati mediante campagne di ricerca o attività di trasformazione del territorio

4. Gli elementi di interesse archeologico, ancorché non soggetti a dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e vincolo di legge:

- sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, nelle tracce e sistemazioni del suolo e del sottosuolo;

- sono oggetto di azioni di valorizzazione volte a promuovere la conoscenza dei valori archeologici, storici, culturali, artistici ed etnoantropologici di cui essi sono portatori.

. Ogni azione di trasformazione, sia correlata ad interventi urbanistico-edilizi, sia connessa al mantenimento delle sistemazioni agrarie e dell'assetto ambientale e paesaggistico esistente, è condizionata alla salvaguardia di eventuali possibili rinvenimenti e scoperte.

5. Al fine di accertare tempestivamente eventuali emergenze, le autorità competenti possono accedere in qualunque momento - previo preavviso - nelle proprietà private, nei cantieri, sui luoghi di lavoro.

Inoltre, qualora durante lavori si siano verificate scoperte archeologiche fortuite (anche se prive di estensione e di ogni apparente rilevanza estetica), è fatto obbligo ai sensi del D.lgs 42/2004, artt. 822,823,826 C.C. nonché ai sensi dell'art. 733 del C.P., di sospendere immediatamente i lavori dandone tempestiva comunicazione alla Sovrintendenza competente, ai CC., al Sindaco nonché di provvedere alla salvaguardia dei beni rinvenuti per tutto il periodo intercorrente fra il ritrovamento e l'intervento degli enti competenti

Successivamente, al fine di garantire la tutela e valorizzazione dei reperti, l'Amm./ne Comunale può richiedere l'avvio del procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio". In caso di rinvenimento di emergenze di valore archeologico sono individuati, su indicazione delle autorità competenti, specifici ambiti di rispetto. Le perimetrazioni di tali ambiti sono recepite con singola deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante al Regolamento Urbanistico.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai siti archeologici rinvenuti in data successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento Urbanistico.

Articolo 32 - Manufatti precari

1. Si rimanda per intero alle disposizioni del Regolamento Regionale sul territorio rurale DPGR 63/R del 25.08.2016 e s.m.i. L'installazione di manufatti precari per lo svolgimento dell'attività agricola è consentita, previa semplice comunicazione al Comune effettuata dal titolare dell'azienda agricola, purché realizzati in legno, o con altri materiali leggeri, semplicemente appoggiati a terra ed installati senza comportare modificazioni morfologiche sostanziali dello stato dei luoghi. L'installazione del manufatto precario può essere rinnovata annualmente dalle aziende agricole di cui al comma 1 che siano impossibilitate alla

~~realizzazione di nuovi edifici in base al divieto decennale disposto dall'articolo 46, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1, purché la installazione non si protragga oltre il termine decennale anzidetto.~~

~~2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:~~

~~a) l'esposizione delle motivate esigenze produttive alle quali è funzionale la realizzazione dei manufatti;~~

~~b) l'indicazione delle particelle catastali nelle quali è prevista la collocazione dei manufatti;~~

~~c) l'indicazione delle dimensioni dei manufatti;~~

~~d) le caratteristiche costruttive dei manufatti con l'indicazione dei materiali e l'impegno a realizzare il manufatto in legno, o con altri materiali leggeri;~~

~~e) il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con la specificazione della data di installazione e di quella di rimozione, comunque non superiore a due anni dalla data indicata per l'installazione, con l'impegno a provvedere alle rimozioni al termine del periodo di utilizzazione fissato;~~

~~f) la dichiarazione che l'installazione dei manufatti è conforme a ogni vigente disposizione, di legge, regolamentare, e degli strumenti di pianificazione, tenendo conto che per manufatti a carattere precario non si rende applicabile il vincolo di inedificabilità nella fascia di 100 metri circostante gli impianti di depurazione, disposta dal punto 1.2 dell'allegato 4 alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, richiamata dal comma 7 dell'articolo 62 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152 e rappresentata graficamente sulla tavola 1.2 del piano strutturale.~~

~~3. Alla scadenza, ove perdurino le motivate esigenze produttive, previa ulteriore comunicazione, possono essere mantenuti i manufatti precari senza necessariamente procedere al loro smontaggio e rimontaggio, fermo restando il termine massimo di due anni di cui alla lettera e) del comma 2.~~

Articolo 33 - Serre

~~1. Si rimanda per intero alle disposizioni del Regolamento Regionale sul territorio rurale DPGR 63/R del 25.08.2016 e s.m.i. L'installazione di serre con copertura stagionale, ovvero destinate a essere mantenute per un periodo predeterminato, pari al ciclo produttivo, ancorché superiore a un anno, può essere realizzata soltanto da aziende agricole, quand'anche non dispongano delle superfici fondiario minime mantenute in produzione di cui alla lettera B) del comma 5, e al comma 6, dell'articolo 29, previa semplice comunicazione al Comune effettuata dal titolare dell'azienda agricola. Trova applicazione il comma 2 dell'articolo 32, potendo l'impegno a provvedere alle rimozioni essere riferito alle sole coperture.~~

~~2. Le serre di cui al comma 1 devono rispettare le seguenti disposizioni:~~

~~a) l'indice di copertura non deve superare il sessanta per cento della superficie agricola totale, comprensiva di tare improduttive, quali strade, piazzali e simili, del fondo interessato;~~

~~b) il materiale utilizzato deve consentire il passaggio della luce;~~

~~c) l'altezza massima non deve superare i 4 metri in gronda e i 7 metri al colmo, fermo restando che per le serre a *tunnel* viene considerata soltanto l'altezza al colmo;~~

~~d) le distanze non devono essere inferiori a:~~

~~— metri 3 dal confine di proprietà se l'altezza al colmo è superiore a metri 5, e metri 1.5 se l'altezza al colmo è pari o inferiore a metri 5;~~

~~— metri 5 dagli altri fabbricati;~~

~~— metri 5 dagli edifici a uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura;~~

~~— metri 10 da altri edifici adibiti a uso abitativo, riducibili a metri 5 ove le serre non abbiano alcuna apertura sul lato prospiciente tali edifici;~~

~~— quanto previsto dalle vigenti disposizioni dalle strade pubbliche.~~

~~3. Per la copertura delle serre con copertura stagionale, aventi le caratteristiche di cui al comma 2, possono essere utilizzate anche le reti ombreggianti. Ove per la copertura siano impiegati teli in polietilene o altri consimili materiali plastici, questi devono essere conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti speciali, essendo vietato il loro abbandono sul terreno e la loro combustione in loco in qualsiasi forma.~~